

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI
SENSI DEL D.LGS 231/2001 DI**

AZ Impianti S.R.L.

PARTE SPECIALE

INDICE

Sommario

SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO	3
1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)	3
1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro	6
1.3 Focus sulla metodologia di <i>Risk Analysis</i>	7
1.4 Dei singoli Reati	8
1.5 I Reati rilevanti	9
1.5.1 Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001)	9
1.5.2 I Reati contro la personalità individuale ex art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001	11
1.5.3 Reati societari (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)	11
1.5.4 I Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di beni o altra utilità di provenienza illecita ex art. 25 octies D.lgs. 231/2001	18
1.5.5 I Reati di impiego di personale privo del regolare permesso di soggiorno ex art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001	20
1.5.6 Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. n. 231 / 2001)	21
Sezione II – ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001	24
2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs 231/2001	24
2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	25
2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	36
2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	38
2.1.4 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari.....	40
2.1.5 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	43
2.1.6 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231 / 2001).....	44

PARTE SPECIALE

SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO

1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)

Nella redazione del presente [Modello](#) si è analizzato il “rischio di gestione” proprio dell’organizzazione aziendale tenendo conto dei “principi generali al *Management*” che sono stati definiti dalla Guardia di Finanza, nel prosieguo anche solo “*GdF*”, con circolare n. 83607/2012¹.

Secondo le indicazioni della GdF il governo dell’azienda si basa sui seguenti elementi principali:

- obiettivi;
- rischi;
- controlli.

Di seguito vengono analizzati detti elementi.

La finalità principale del sistema di controllo interno è quella di assicurare il raggiungimento di obiettivi che siano identificati dalla società, nonché condivisi da tutta l’organizzazione aziendale.

Gli **obiettivi** possono essere strategici, operativi, di *reporting* e di conformità, come meglio descritti nella tabella esplicativa che segue.

Ogni società deve affrontare dei rischi di diversa natura ed ad ogni livello dell’organizzazione.

Il **rischio** deve essere inteso quale elemento sfavorevole che può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali dei quali, quelli riferiti alle leggi e regolamenti *ex D.Lgs 231/2001*, ne costituiscono una parte²: quella qui rilevante.

Nessuna società potrà azzerare totalmente il rischio, nell’accezione sopra definita, tuttavia ciascun rischio può essere “gestito” in modo da non compromettere l’operatività aziendale ed il raggiungimento di determinati obiettivi.

L’**AU** deve essere consapevole di quali sono i rischi che minacciano l’organizzazione societaria e determinare di conseguenza il livello di rischio considerato “accettabile”, impegnandosi a mantenerlo tale a mezzo di azioni mirate di *Risk Management*.

Gli elementi che caratterizzano il rischio sono la “probabilità” del verificarsi dell’evento e il relativo “impatto” che l’evento dannoso può avere sulla organizzazione.

Tali elementi consentono di identificare quali rischi sono significativi per l’azienda, e perciò devono essere presi in considerazione, e quali, invece, hanno una rilevanza minore e

¹ Circolare che ha trattato diffusamente la composizione del Modello *ex D.lgs. 231/2001* dedicando alla stessa il Volume III, che così recita a pagina 76: “*Ai fini dell’elaborazione dei Modelli, che devono essere costruiti secondo uno schema che riprenda i processi di risk assessment e risk management normalmente attuati nelle imprese, la relazione illustrativa evidenzia come la normativa preveda una maggior tipizzazione dei modelli validi per i vertici, come risulta dal disposto dell’art. 6, comma 2, che tratteggia un modello ben strutturato, con un contenuto minimo obbligatorio e non derogabile*”.

² Cfr. Documento CoSO II (ERM).

possono essere trascurati.

Il Documento CoSO Report II è un esempio di come sono stati catalogati i vari rischi aziendali che sono strettamente collegati agli obiettivi di ciascuna società. Proprio con riferimento al controllo, la GdF, nella propria circolare, lo individua come strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi che l'organizzazione societaria si è prefissata. Il controllo, inoltre, elimina o riduce le conseguenze del rischio, rileva il rischio e segnala l'esigenza di un'azione correttiva. Il controllo può essere svolto in due momenti: dopo aver posto in essere l'azione e, quindi, si ha un controllo rivelatore o prima di porre in essere l'azione e, quindi, si ha un controllo preventivo.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di quanto sopra esposto.

<u>OBIETTIVI</u>	<u>Strategici</u>	<u>Operativi</u>	<u>Di Reporting</u>	<u>Conformità</u>
	Allineati alla <i>mission</i> aziendale: come l'azienda si adopera per creare valore per i suoi <i>stakeholders</i>	Riguardano l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali: la <i>performance</i> aziendale	Consistono nel rilascio di informazioni accurate e complete con i fini perseguiti	Le attività devono essere condotte nel rispetto della legge e del Modello
<u>ERM - Rischi</u>	<u>Ambiente interno</u>	<u>Definizione</u>	<u>Eventi</u>	<u>Valutazione dei rischi</u>
Individua otto componenti del sistema di controllo	L'AU determina il livello di accettabilità del rischio	Consiste nella determinazione degli obiettivi prima di individuare elementi che ne pregiudicano il conseguimento	Debbono essere identificati quelli che possono avere impatto sull'azienda	È l'attività di analisi e gestione dei rischi collegati agli obiettivi
	<u>Risposta al rischio</u>	<u>Attività di controllo</u>	<u>Informazioni e comunicazioni</u>	<u>Monitoraggio</u>
	L'AU seleziona una serie di azioni per consentire che il rischio possa essere mantenuto ad un livello accettabile	Consiste nell'implementazione di procedure e politiche a che le risposte al rischio siano efficaci	Le notizie devono essere pertinenti affinché i destinatari delle stesse adempiano alle proprie responsabilità	L'intero processo va monitorato e, se del caso, modificato
<u>Controlli</u>	<u>Controllo rivelatore</u>	<u>Controllo preventivo</u>		
	Dopo aver posto in essere l'azione	Prima di porre in essere l'azione		

Per poter individuare i processi e le attività per i quali esiste il rischio di commissione dei reati

previsti dal [D.Lgs 231/2001](#) occorre procedere ad un'attenta analisi del contesto aziendale e ad una "mappatura dei rischi-reato" c.d. [Risk Assessment](#).

Nell'ambito di questa analisi, come indicato, sono stati identificati i soggetti responsabili dei processi e delle attività potenzialmente a rischio ed effettuare delle interviste di dettaglio con l'obiettivo di delineare un quadro completo della realtà aziendale.

Nel paragrafo successivo viene esposta la metodologia utilizzata a tal fine nella redazione del presente [Modello](#).

1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro

Tenendo anche conto delle linee guida elaborate da [Confindustria](#), si è provveduto a costruire ed a sviluppare un [Modello](#) di organizzazione orientato attorno alle concrete situazioni che connotano l'attività operativa dell'azienda, ossia a tutte le reali attività e strutture organizzative della [Società](#) – e perciò ai reali "rischi di reato" prospettabili in relazione ad esse –, avuto appunto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal [D.lgs. 231/2001](#). Si è, cioè, "ritagliato" il [Modello organizzativo](#), più che rispetto a principi generali e astratti, attorno alle dette concrete situazioni e strutture organizzative, e quindi in base ai rischi di reato prospettabili in relazione ad esse, avuto riguardo a tutte le loro specificità.

A tale scopo, la predisposizione del presente [Modello](#) è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della tracciabilità e della verificabilità di tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'attività societaria, in modo tale da consentire un controllo effettivo sulla stessa, nonché la coerenza con i precetti del [D.lgs. 231/2001](#).

1 fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

In primo luogo, l'elaborazione del presente [Modello](#) ha preso le mosse dalla raccolta e valutazione di tutta la documentazione ufficiale, disponibile presso la società, e relativa a:

- organigramma aziendale;
- statuto societario;
- deleghe e procure, altri documenti societari, contabili e bilancistici;
- contrattualistica rilevante;
- ogni altra informazione rilevante.

Siffatti documenti sono stati, quindi, esaminati al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della [Società](#), nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze, funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nella fase seguente.

II fase: identificazione delle attività a rischio

Successivamente, si è proceduto all'individuazione di tutte le attività di [AZ Impianti](#), prendendo le mosse da un meticoloso lavoro di mappatura delle singole operazioni svolte dalla stessa, intervistando i soggetti apicali e tutti coloro che hanno un ruolo significativo nelle aree a rischio potenziale di [Reato](#). Ogni singola attività è stata analizzata in dettaglio, al fine di verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative e la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza, per ciascuna di esse, di uno specifico rischio di commissione delle ipotesi di reato indicate dal [D.lgs. 231/2001](#).

In particolare, le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#) sono state identificate mediante un'analisi delle varie procedure, nonché attraverso interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (Amministratore Unico, procuratori speciali, Responsabili delle funzioni, etc.) condotte da più soggetti, con diverse e

specifiche competenze, al fine di favorire le migliori conoscenze in relazione all'operatività di ciascun singolo settore di attività della società. I risultati degli incontri e dell'attività di due diligence sopra detta, documentati attraverso verbalizzazioni sintetiche, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, esprimono i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato individuate dal [D.lgs. 231/2001](#). Per ciascuna attività, si è poi provveduto ad indicare le specifiche ragioni di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio

III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio si è poi richiesto al soggetto responsabile della gestione delle attività di volta in volta identificate, di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti e idonei a prevenire il rischio individuato.

IV fase: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi, emersa da quanto sopra, è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal [D.lgs. 231/2001](#), al fine di individuare le eventuali lacune e carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a proporre, con l'accordo dell'[AU](#), gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole già presenti nella pratica operativa.

V fase: definizione dei protocolli

Per ciascuna funzione in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è definito uno o più protocolli di decisione e gestione, contenenti la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha contribuito ad individuare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione. Ciascuno di siffatti protocolli di decisione e gestione dovrà essere formalmente recepito in [AZ Impianti](#), rendendo ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con le regole previste dal [Codice Etico](#) che la [Società](#) adotta ed applica, il quale rappresenta uno strumento fondamentale per esprimere quei principi di deontologia aziendale che [AZ Impianti](#) riconosce come propri e sui quali fonda una sana, trasparente e corretta gestione delle attività compiute da tutti i dipendenti e da tutti i soggetti afferenti alla [Società](#).

1.3 Focus sulla metodologia di Risk Analysis

Come esplicitato nella parte generale del [Modello](#), la predisposizione del presente documento è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della tracciabilità e della verificabilità di tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'attività societaria, in modo tale da consentire un controllo effettivo sulla stessa, nonché la coerenza con i precetti del [D.lgs. 231/2001](#).

In particolare, sono state analizzate tutte le aree di attività di [AZ Impianti](#) a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del [Decreto](#), successivamente sono state esaminate le procedure e le istruzioni preventive poste a presidio di detti reati. Di conseguenza la situazione di rischio e dei relativi presidi emersa è stata confrontata con le esigenze ed i requisiti imposti dal [D.lgs. 231/2001](#), al fine di individuare le eventuali lacune e carenze del sistema esistente.

Il risultato di detta analisi è stato raccolto in una tabella di [Analisi del Rischio](#) che è stata redatta sulla base di una precisa metodologia esplicita in un separato documento allegato al presente [Modello](#).

È stato valutato il grado di rischio di ciascun reato, rilevante ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#), risultato sensibile ovvero con un valore di rischio minimo “basso” rispetto all’attività espletata dalla [Società](#).

Dopo l’analisi effettuata i risultati della predetta analisi sono stati riportati in una tabella di [Risk Analysis](#) nella quale, per ciascun reato sensibile, è stato riportato il valore di Ipr – Indice di priorità del rischio.

1.4 Dei singoli Reati

Il presente paragrafo ed i successivi di codesta sezione costituiscono un approfondimento giuridico sulle fattispecie risultate rilevanti all’esito dell’analisi dei rischi.

Per semplicità di trattazione, verranno illustrati i processi a rischio nella successiva sezione, sempre in relazione ai [Reati](#) qui analizzati.

Dall’analisi dei rischi effettuata in [AZ Impianti](#) ai fini del [D.lgs. 231/2001](#) con le modalità di cui sopra, la cui documentazione è custodita a cura dell’[OdV](#), è emerso che le fattispecie di reato il cui rischio di commissione è risultato rilevante (**medio**), sono:

- i reati contro la vita e l’incolumità individuale con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro *ex art. 25 septies* [D.lgs. 231/2001](#).

Per quanto attiene le tipologie di reati previste dal [D.lgs. 231/2001](#) quali:

- reati contro la personalità individuale *ex art. 25 quinquies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati societari *ex art. 25 ter* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di beni o altra utilità di provenienza illecita *ex art. 25 octies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati di impegno di personale privo del regolare permesso di soggiorno *ex art. 25 duodecies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati tributari *ex art. 25 quinquiesdecies* [D.lgs. 231/2001](#).

una volta compiuta l’analisi dei rischi è risultato un rischio di possibile commissione **basso** e, pertanto, verranno indicati nella presente [Parte Speciale](#) del [Modello](#) le procedure idonee ad impedire la commissione di dette categorie di [Reati](#).

Per quanto concerne, infine, le altre tipologie di reati previste dal [D.lgs. 231/2001](#):

- reati ambientali *ex art. 25 undecies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati contro l’industria e commercio *ex art. 25 bis.1* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati commessi attraverso erogazioni pubbliche *ex art. 24* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati contro la Pubblica Amministrazione *ex art. 25* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati di criminalità informatica e di illecito trattamento dei dati *ex art. 24 bis* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati di falso nummario *ex art. 25 bis* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati di criminalità organizzata e reati transnazionali *ex art. 24 ter* [D.lgs. 231/2001](#) e L. 146/2006;
- reati di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico *ex art. 25 quater* [D.lgs. 231/2001](#);

- reato di mutilazione degli organi genitali femminili *ex art. 24 quater.1* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati di *market abuse* *ex art. 25 sexies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti *ex art. 25 octies 1* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati in materia di violazione del diritto d'autore *ex art. 25 novies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati di induzione a rendere o a non rendere dichiarazioni mendaci innanzi all'autorità giudiziaria *ex art. 25 decies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati di razzismo e xenofobia *ex art. 25 terdecies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati *ex art. 25 quaterdecies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati in materia di contrabbando *ex art. 25 sexiedecies* [D.lgs. n. 231/2001](#);
- reati contro il patrimonio culturale *ex art. 25 septiesdecies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici *ex art. 25 octiesdecies* [D.lgs. 231/2001](#)

si è riscontrata per la [Società](#) una possibilità **residua** o **meramente teorica** di commissione di queste ultime fattispecie di reato e, pertanto, non si procederà ad un approfondimento degli stessi né dal punto di vista giuridico, né per quanto concerne l'individuazione dei processi sensibili e dei conseguenti presidi preventivi.

Ai fini di prevenzione della verifica di tali [Reati](#) si reputa sufficiente il rispetto del [Codice Etico](#) adottato dalla [Società](#).

1.5 I Reati rilevanti

1.5.1 Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001)

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 ha inserito all'interno del [D.lgs. 231/2001](#) l'art. 25 septies (successivamente novellato dall'art. 300 del D.lgs. 81/2008), applicando una sanzione pecuniaria compresa tra le 250 e le 1000 quote in relazione ai delitti di **omicidio colposo** (589 c.p.) e **lesioni personali colpose** (590, comma 3, c.p.)³ commessi **con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**.

Si tratta dei comuni delitti di omicidio, art. 589 c.p. e lesioni personali, art. 590 c.p., le cui fattispecie di reato sono descritte nel relativo documento "*Elenco Reati*". Per assumere rilevanza ai fini del [D.lgs. 231/2001](#) la morte o le lesioni del lavoratore devono essersi verificate (o trovare la loro causa) nello svolgimento di una mansione lavorativa o, comunque, in occasione di attività connesse o funzionali allo svolgimento del proprio incarico lavorativo, oltre che nell'interesse o vantaggio della società.

Da quanto sopra illustrato ne consegue che la società sia tenuta al rispetto di una vastissima gamma di disposizioni, legislative e regolamentari, poste a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori, tra cui, *in primis* il già citato Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008, recentemente aggiornato dal D.lgs. 106/2009) e, nelle parti non abrogate dal medesimo, il d.p.r. 547/1955, il d.p.r. 303/1956, il d.p.r. 164/1956 ed il

³ La misura della quota è fissata dalla legge in un importo che va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1549, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società (*cfr.* artt. 10 e 11 D.lgs. 231/2001).

D.lgs. 626/1994, successivamente modificato e integrato dal D.lgs. 242/1996.

In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale (omicidio colposo), è bene specificare che, per quanto attiene alla responsabilità da reato degli enti, lo stesso può assurgere a due differenti livelli di gravità, disciplinati, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'art. 25 septies. Anzitutto, secondo quanto disposto dal comma 1, qualora l'illecito presupposto sia stato commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica all'ente una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Questa è, naturalmente, l'ipotesi di maggior gravità. Tuttavia, questa particolare fattispecie trova applicazione solo in casi particolari, ove la negligenza e l'imperizia organizzativa si manifestino in contesti caratterizzati da profili di rischio particolarmente significativi. La sua applicazione, infatti, è circoscritta alle sole aziende in capo alle quali risulta obbligatoria l'istituzione di un servizio di prevenzione e protezione, indicate dall'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f), g) del D.lgs. 81/2008, e quindi alle seguenti ipotesi:

- lett. a) aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto. Si tratta di aziende i cui stabilimenti contengano sostanze definite come "pericolose";
- lett. b) nelle centrali termoelettriche;
- lett. c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7 (impianti nucleari), 28 e 33 (rifiuti radioattivi) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- lett. d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- lett. f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- lett. g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d) (agenti biologici passibili di provocare malattie gravi), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.
- attività disciplinate dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Diversamente, se l'illecito presupposto di omicidio colposo dovesse verificarsi in un contesto non rispondente ai summenzionati requisiti specifici, ma comunque in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, trova applicazione il comma secondo dell'art. 25-septies. In tale ultima ipotesi, caratterizzata da minore gravità rispetto alla precedente, la sanzione a carico dell'ente va da 250 a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano, in ambedue i casi, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Per quanto attiene, invece, al trattamento sanzionatorio di cui all'art. 590 c.p., la sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 25-septies del Decreto prevede una pena pecuniaria non superiore alle 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi.

In ogni caso, la responsabilità della società per la morte o le lesioni del lavoratore potrà essere ritenuta solo in presenza di un "interesse" o di un "vantaggio" dell'ente, come detto, ai sensi dell'art. 5 [D.lgs. 231/2001](#). Peraltro, secondo uno sviluppo interpretativo, relativamente a tali fattispecie di reato di natura colposa, "l'interesse" o "il vantaggio" potrà essere integrato, ad esempio, da un minor costo sostenuto in fase di attuazione della normativa antinfortunistica, piuttosto che da una maggiore produttività del lavoro o da una più semplice gestione dello

stesso permesso o agevolata dall'inosservanza delle norme cautelari⁴.

Questa categoria di reati, come sopra anticipato, risulta a rischio di commissione in [AZ Impianti](#). Il relativo indice di rischio di commissione è determinato nella tabella di analisi dei rischi (*Risk Analysis*) relativa alla società, allegata al presente [Modello](#), redatta secondo la metodologia allegata al presente modello.

1.5.2 I Reati contro la personalità individuale ex art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001

Rispetto a tale categoria di [Reati](#), l'unico illecito che risulta sensibile e astrattamente possibile in [AZ Impianti](#) è quello di "*intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*". Per questa ragione, il presente focus comporterà l'approfondimento solo di questo reato.

Con Legge n. 199/2016 è stato riformulato il reato previsto e punito dall'art 603 bis c.p. La legge mira a contrastare il fenomeno del cd. caporalato. ("Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo").

Il delitto di "*intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" (art. 603-bis c.p.), prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Atteso che l'art. 603 bis c.p. riferisce che costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni (si sono indicate quelle più rilevanti):

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;

in astratto tale reato potrebbe essere commesso anche da [AZ Impianti](#) e, pertanto, si è ritenuto opportuno indicarla nel [Modello organizzativo](#), nonché prevedere delle misure di controllo.

1.5.3 Reati societari (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)

Nell'ambito delle attività di amministrazione e di gestione della contabilità possono essere commessi alcuni reati che rientrano nella categoria dei reati societari.

Qualora risultino commessi questi reati, di cui si dirà nel prosieguo, l'art. 25 ter, comma 1,

⁴ Sul punto si cita la sentenza: 14 giugno 2016 (ud. 20 aprile 2016) n. 24697 - sentenza - Corte di Cassazione - sezione IV penale - lesioni personali e omicidio colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - agli effetti dell'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 l'interesse e/o il vantaggio vanno letti come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale - nei reati colposi d'evento il finalismo della condotta previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo.

[D.lgs. 231/2001](#), stabilisce che possa configurarsi una responsabilità da reato per la società qualora tali illeciti penali vengano commessi nell'interesse di essa.

Inoltre, i predetti reati devono essere commessi da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza dei primi soggetti elencati (sempre che risulti che il fatto che costituisce reato non si sarebbe realizzato se gli amministratori, direttori generali o liquidatori avessero adempiuto il loro dovere di vigilare sulle persone sottoposte alla loro direzione e controllo).

Come si vedrà nel prosieguo, quando si fornirà una breve descrizione dei predetti reati societari che possono costituire il presupposto per la responsabilità da reato degli enti ai sensi del [D. Lgs. 231/2001](#), solo alcuni di questi reati, se commessi, possono comportare il rischio di una responsabilità da reato per la società.

Ciò in quanto:

- alcuni [Reati](#), come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere “*commessi nell'interesse della società*”. Come si vedrà, quindi, tali [Reati](#) è quasi impossibile che, se commessi nell'ambito della società, possano comportare una responsabilità da reato per la stessa [Società](#), che corre questo rischio solo qualora i reati vengano commessi nell'interesse o a vantaggio di essa;
- altri [Reati](#) possono essere commessi solo dai seguenti soggetti: amministratori, direttori generali o dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. Ciò significa che se le stesse condotte punite da questi reati vengano tenute da figure diverse da quelle elencate, deve escludersi la configurabilità di questi Reati.

Per comodità, i reati societari possono essere suddivisi nelle seguenti tre categorie, sulla base, in particolare, dell'interesse protetto dalle norme:

1. I reati di falso

- artt. 2621, 2621 bis c.c. False comunicazioni sociali;
- art. 2622 comma 1 e 3 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
- art. 27 D.lgs. 39/2010 (ex art. 2624 c.c.) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione (concorso in).

2. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante;
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori;
- art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

3. Altri illeciti

- art. 27 D.lgs. 39/2010 (ex art. 2625 c.c. Impedito controllo);
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
- art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione;
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio;
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Alcune brevi note devono essere spese per il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38

(Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) che ha riformulato il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. Detto Decreto inoltre ha introdotto il reato di istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c.: *“ Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo”*.

Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all’art. 2635 c.c. riguarda i casi di “sollecitazione non accolta” e di “offerta non accettata”. Il D.lgs. n. 38/2017 ha inoltre introdotto un articolo relativo alle pene accessorie (art. 2635 ter c.p.) che di seguito si riporta: *“La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma”*.

Il D.lgs. 38/2017 ha comportato una modifica dell’art. 25 ter, comma 1, lettera s-bis) del [D.lgs. 231/2001](#) in relazione alle sanzioni per l’ente nel caso di commissione dei reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 bis c.c., prevedendo, nel caso di corruzione tra privati, la sanzione pecuniaria che va da quattrocento a seicento quote (prima da 200 a 400 quote), nei casi di istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c. la sanzione che va da duecento a quattrocento quote. In tali ipotesi di reato sono previste anche le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 del [Decreto](#).

I [Reati](#) di cui trattasi, per la cui analitica descrizione si rinvia all’[Elenco Reati](#), documento allegato e parte integrante del presente [Modello](#), sono connotati da un indice di rischio basso, residuo o meramente teorico in [AZ Impianti](#). Si precisa che l’indice di rischio di commissione di tutti i reati societari è determinato, per ciascuna funzione aziendale, nella tabella di analisi dei rischi allegata al presente [Modello](#).

Assumono rilievo, in particolare:

- **Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali**
- **Art 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità**

Questi reati, di unitario disvalore penale, si perfezionano tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Congiuntamente ai requisiti di carattere generale ai fini della configurabilità della responsabilità in capo all’ente ex [D.lgs. 231/2001](#), si precisa che affinché siano realizzabili le singole fattispecie:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Si noti che:

- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempio: l'Amministratore iscrive in bilancio un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.

- Art. 27 D.lgs. 39/2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, così come l'abrogato art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. In forza dell'effetto operato dal richiamo dei reati societari da parte dell'articolo 25 *ter* [D.lgs. 231/2001](#) (inteso in senso prudenziale, come anzidetto), trattandosi di un reato proprio di un soggetto diverso da quelli per i quali è configurabile la responsabilità in capo all'ente, deve escludersi o confinarsi all'ipotesi residuale di concorso eventuale (ai sensi dell'articolo 110 c.p.), da parte dei soggetti qualificati dallo stesso comma 1 dell'articolo 25 *ter*: amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.

Si precisa che:

- rilevano per la punibilità solo i conferimenti in denaro, crediti e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità decorre dal momento in cui il capitale viene intaccato;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;
- sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Sebbene sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato, poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della stessa Società, atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci, conservano rilevanza le condotte delittuose sanzionate dalla presente fattispecie di reato in forza dell'estensione ai gruppi societari dell'applicabilità delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

L'articolo in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente

conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si precisa che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che il reato è estinto se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio, in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Anche tale ipotesi di Reato può essere commessa solamente da soggetti dotati della qualifica soggettiva di amministratore di società.

- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Articolo non applicabile a [AZ Impianti](#) non rientrando la [Società](#) nei casi previsti dalla norma, ossia non essendo una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.lgs. n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

È opportuno ricordare che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di

trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti i valori attivi, dopo aver detratto le passività.

- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato presuppone che l'ente si trovi in fase di liquidazione. Allo stato, dunque, essendo [AZ Impianti](#) in ipotesi di continuità aziendale, questa fattispecie non risulta applicabile.

In sintesi, dunque, si tratta di un reato proprio dei liquidatori che pertanto non ha rilevanza nell'ambito del presente [Modello](#).

- Art. 29 D.lgs. 39/2010 Impedito controllo, già art. 2625 c.c. Impedito controllo

Questa ipotesi di reato, qui richiamata in via prudenziale come sopra ricordato, che sanziona le condotte di impedito controllo nei confronti di soci, organi sociali e società di revisione, configura un c.d. "reato proprio", che può cioè essere commesso solamente da soggetti dotati di una determinata qualifica soggettiva indicata dalla norma incriminatrice. In questo caso si tratta della qualifica di amministratore della società (ai sensi dell'art. 2380 bis c.c.).

Specificamente consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri artifici idonei, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il modus operandi degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- accanto all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Detta fattispecie di reato è stata oggetto di modifica da parte del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

Nell'originaria formulazione il reato si realizzava qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compivano od omettevano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Oggi il reato in parola ha subito diverse rilevanti modifiche in quanto, in primo luogo, la dazione di denaro o altra utilità può essere richiesta dai soggetti richiamati dalla fattispecie incriminatrice di società o enti privati anche per interposta persona.

E così:

a) il primo comma è stato sostituito dal seguente: «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della*

società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»;

b) il terzo comma è stato sostituito dal seguente: «*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.»;*

c) Infine il sesto comma della norma in esame è stato così modificato: le parole: «*utilità date o promesse*» sono sostituite dalle seguenti: «*utilità date, promesse o offerte*».

Sul versante delle condotte, nel primo comma dell'art. 2635 c.c., fa il suo ingresso – accanto alla ricezione e all'accettazione della promessa, la sollecitazione, cui fa da *pendant*, nel terzo comma, l'offerta.

Esempio: il responsabile commerciale della [Società](#) consegna denaro al responsabile dell'ufficio acquisti della società cliente per propiziare la conclusione di nuovi contratti di fornitura.

- Art. 2635 *bis* c.c. Istigazione alla corruzione

Per il testo della norma in esame si rinvia all'[Elenco Reati](#), parte integrante del presente [Modello](#). Anche questa norma è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017.

Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c., riguarda i casi di “sollecitazione non accolta” e di “offerta non accettata”.

- Art. 2635 *ter* c.c. Pene accessorie

Il D.lgs n. 38/2017 ha inoltre introdotto un articolo relativo alle pene accessorie che di seguito si riporta:

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

Il D.lgs 38/2017, oltre alle novelle sopra riportate, ha comportato una modifica dell'art. 25 *ter*, comma 1, lettera s-bis) del [D.lgs 231/2001](#) in relazione alle sanzioni per l'ente nel caso di commessi reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 *bis* c.c., prevedendo, nel caso di corruzione tra privati la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (prima da 200 a 400 quote), ne nei casi di istigazione alla corruzione ex art. 2635 *bis* c.c. la sanzione da duecento a quattrocento quote. Sono in tali ipotesi di reato anche previste sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del [Decreto](#).

- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

La disposizione punisce chi determini, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

Per quel che riguarda la forma della condotta, sono considerati “atti simulati o fraudolenti”, inidonei a configurare il delitto in esame, ad esempio, l'impiego di azioni o quote non collocate oppure l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome.

Per la configurabilità del reato è necessario, inoltre, che tale condotta abbia determinato in concreto “la maggioranza in assemblea”.

Esempio: l'Amministratore predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su una specifica questione. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, pertanto, la volontà dell'assemblea in sede di delibera.

- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi societari.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, la stessa sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- per altri artifici si intende qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi.

Dall'analisi dei rischi è emerso un rischio esclusivamente teorico di commissione del reato di cui sopra, ciò in considerazione della natura dell'attività svolta da [AZ Impianti](#) nonché del fatto che la medesima opera scarsamente con strumenti finanziari.

- Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la medesima situazione. La figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (Consob, Banca d'Italia, Isvap).

1.5.4 I Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di beni o altra utilità di provenienza illecita ex art. 25 octies D.lgs. 231/2001

Generalmente, il delitto di riciclaggio consiste nell'introduzione nel sistema legale finanziario di attività ottenute in modo illegale, con lo scopo di occultare o alterare la loro autentica origine. Quest'ultima è resa oscura tramite una successione di trasferimenti e transazioni, così che quegli stessi fondi possano eventualmente risultare entrate legittime.

Analogamente sul piano dell'esigenza punitiva di condotte d'occultamento, il codice penale italiano prevede all'art. 648 la Ricettazione, ossia che, *"fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis"*. Il D.lgs. 195 del 8 novembre 2021 è intervenuto aggiungendo ulteriori commi all'art. 648 c.p., ove viene specificato che *"La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi"* (comma II); *"La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale"* (comma III) e *"Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione"* (nuovo comma IV).

La modifica ha allargato l'ambito di applicabilità della ricettazione anche ai reati base di natura contravvenzionale, così ampliando lo spettro applicativo della fattispecie. L'art. 648 bis, rubricato "Riciclaggio", dispone che *"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro". Il D.lgs. 195 del 2021 è intervenuto anche sulla disciplina del riciclaggio, allargando il novero dei reati presupposto anche alle fattispecie colpose nonché a quelle contravvenzionali, ancorché in tale ultimo caso, la pena comminata al soggetto attivo del reato sia minore "reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500". Infine, all'art. 648 ter, il reato di "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", punisce *"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro"*.*

Il D.lgs. 231/2007, all'art. 2, comma quarto, propone una specifica definizione del concetto di riciclaggio: "[...] s'intende per riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare

qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione."

Inoltre, il comma quinto specifica che: *"Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive"*.

Da ultimo, vi è altresì da sottolineare l'introduzione della figura delittuosa dell'autoriciclaggio (ex art. 648 ter, comma I, c.p.), con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014.

Soggetto attivo del reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio. Dapprima, tale fattispecie era applicabile esclusivamente al soggetto autore di un reato-base "non colposo", ma l'intervento operato tramite il D.lgs. 195 del 2021 ha esteso l'applicabilità della norma anche agli autori di illeciti presupposto di natura colposa.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento "naturale" da parte dell'autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quinto comma dell'art. 648 ter -1 c.p., che *"fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale"*.

La riforma operata tramite il D.lgs. 195/2021 ha altresì inserito un nuovo comma secondo, che dice: *"La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi"*. Ha inoltre modificato il comma terzo, che ora prevede: *"La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni"*.

1.5.5 I Reati di impegno di personale privo del regolare permesso di soggiorno ex art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001

Il D.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato il novero dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel [D.lgs. 231/2001](#) l'art. 25-duodecies. Tale norma, in vigore dal 9 agosto 2012 e rubricata "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" sancisce espressamente che in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 euro.

Tale enunciato rimanda espressamente al già menzionato Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e, in specie, all'art. 22, relativo al "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato", che al comma 12 statuisce: *"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non*

sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

La responsabilità dell'ente, tuttavia, è configurabile solo qualora sia integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 22 comma 12-bis del D.Lgs. n.286/98 e cioè se i lavoratori occupati siano (circostanza alternative tra di loro) in numero superiore a tre, o minori in età non lavorativa, ovvero esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Da ultimo è entrata in vigore la legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha apportato importanti modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. n. 159/2011).

La legge ha pure introdotto sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente collettivo in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Precisamente sono stati aggiunti tre commi all'art 25-duodecies [D.lgs. 231/2001](#) (la cui rubrica non viene modificata e continua a riferirsi soltanto all'impiego di stranieri il cui soggiorno sia irregolare):

- comma 1-bis: sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 400 e 1000 quote in relazione ai delitti di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art 12 del D.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione).

Trattasi di fattispecie che punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U. Immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

- comma 1-ter: sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 100 e 200 quote in relazione al delitto di cui al comma 5 dell'art 12 del T.U. Immigrazione.

Trattasi di reato che punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del T.U. Immigrazione.

- comma 1-quater: sanzioni interdittive ex art 9 comma 2 a carico dell'ente per una durata non inferiore ad un anno in caso di condanna per i (soli) delitti indicati nei commi precedenti.

Va tuttavia segnalato che la responsabilità dell'ente in relazione agli stessi delitti – se caratterizzati dalla transnazionalità - è già prevista dalla legge 146 del 2006, art. 10 (commi 7 e 8).

1.5.6 Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. n. 231 / 2001)

Con la conversione del decreto fiscale avvenuta con la Legge 157/2019 è stato introdotto l'art. 25 quinquiesdecies nel [D.lgs. 231/2001](#) così includendo nell'elenco dei reati rilevanti alcuni reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000. L'elenco dei reati tributari rilevanti ai sensi della responsabilità degli enti è stato successivamente ampliato, e ciò per effetto dell'attuazione della Direttiva UE 2017/1371, attraverso il D.lgs. n. 75/2020.

Rientrano pertanto, ad oggi, tra tali fattispecie:

- art. 2 comma 1 per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti riferiti ad operazioni inesistenti per un importo superiore ad € 100.000,00, riferito allo stesso esercizio fiscale;
- art. 2 comma 2-bis per la medesima condotta di cui al comma 1 per la quale siano indicati nella dichiarazione importi passivi fittizi per un importo inferiore ad € 100.000,00, riferito allo stesso esercizio fiscale;
- art. 3 riferito alla dichiarazione fraudolenta mediante operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero con l'ausilio di documenti falsi o di altri strumenti fraudolenti, che possano ostacolare l'accertamento e/o indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- art. 4 per la dichiarazione infedele;
- art. 5 per l'omessa dichiarazione;
- art. 8 per l'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti;
- art. 10 per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 10-quater per l'indebita compensazione;
- art. 11 per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Il reato punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), indica nelle relative dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi utilizzando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. L'inesistenza delle operazioni può essere totale o parziale e può essere di tipo oggettivo o soggettivo. Sono inesistenti, quindi, non solo le operazioni del tutto mai poste in essere, ma anche quelle diverse in qualità e quantità e quelle poste in essere in favore di un soggetto diverso da quello che le sta utilizzando per fini dichiarativi. Il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale che contiene elementi passivi inesistenti sulla base delle false fatture.

Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Questa ipotesi di reato sussiste quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati nelle relative dichiarazioni attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi, crediti e ritenute fittizie. Il reato deve essere commesso compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. La mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali non costituiscono mezzi fraudolenti. Inoltre, fra i mezzi fraudolenti sono espressamente escluse le fatture false di cui all'art. 2. Perché sussista il reato, quindi, è necessaria una condotta connotata dall'uso di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile e l'idoneità deve essere valutata in concreto.

Art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Questo reato è l'altra faccia della medaglia del reato previsto dall'art. 2 e punisce chi emette le fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Il soggetto che emette la fattura per un'operazione totalmente, parzialmente, oggettivamente o soggettivamente inesistente, non è punito a titolo di concorso con chi utilizza la fattura stessa nelle proprie dichiarazioni, ma è perseguito

autonomamente. Inoltre, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente che la fattura falsa sia emessa, essendo irrilevante l'effettivo uso da parte del ricevente nelle proprie dichiarazioni fiscali. La nozione di "altri documenti" va intesa come riferita a tutti i documenti a cui le norme tributarie attribuiscono valore probatorio di fatture, destinati ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale

Art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili

L'articolo in questione sanziona la condotta di colui che, sempre al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge le scritture contabili o quei documenti di cui sia obbligatoria la conservazione per non consentire la ricostruzione del reddito o del volume d'affari.

Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Quest'ultima norma sanziona, al primo comma, la condotta di colui che compia atti simulatori o fraudolenti per sottrarsi al versamento delle imposte; anche in questo caso il trattamento sanzionatorio è differenziato in funzione dell'importo con un inasprimento per quella condotta che riguardi una somma superiore ad € 200.000,00.

Al secondo comma è invece incriminata la condotta di colui che, in sede di procedura di transazione fiscale, dichiara elementi attivi inferiori od elementi passivi superiori rispetto alla realtà. In questo caso è prevista una soglia di non punibilità per le condotte che riguardino importi inferiori ai € 50.000,00. Laddove, invece, la manipolazione degli importi sia superiore ad € 200.000,00 per ogni esercizio fiscale il trattamento sanzionatorio è inasprito.

Anche per quanto riguarda questa categoria di reati si rimanda, per un esame più approfondito, al documento "[Elenco reati](#)" allegato al [Modello](#), dove è possibile leggere il contenuto delle singole norme incriminatrici rilevanti ai fini del [D.lgs. n. 231 del 2001](#).

L'art. 25 quinquiesdecies è stato poi riformato con il D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 che, recependo la Direttiva PIF (Direttiva n. 1371 del 05 luglio 2017), ha introdotto nel novero dei reati rilevanti le fattispecie, di seguito indicate, come definitivamente stabilito con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 156 del 2022.

Si specifica che esse assumono rilevanza quando sono commesse al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro.

Art. 4 Dichiarazione infedele

L'articolo sanziona la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, inserisce nelle dichiarazioni annuali elementi attivi per un importo inferiore od elementi passivi inesistenti.

La norma trova applicazione quando non siano ravvisabili gli artt. 2 e 3 del D.lgs. n. 74 del 2000.

Per la sussistenza del reato è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

- l'imposta evasa deve essere superiore ad € 100.000 per ciascuna delle due imposte;
- l'importo complessivo di elementi attivi sottratti all'imposizione deve essere superiore al 10 % dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione.

Art. 5 Omessa dichiarazione

La norma incrimina la condotta di colui che ometta la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, per un importo superiore ad € 50.000,00 riferito a ciascuna delle due imposte.

Il comma n. 2 dello stesso articolo sanziona anche la mancata presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, laddove il mancato versamento delle ritenute certificate sia superiore ad € 50.000,00.

Art. 10-quater Indebita compensazione

Il reato punisce colui che ometta il versamento di imposte dovute grazie alla deduzione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 di crediti inesistenti o non dovuti, per un importo superiore ad € 50.000,00.

Sezione II – ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001

2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs 231/2001

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti che possono essere posti in essere dai dipendenti, soggetti apicali, consulenti e partners di [AZ Impianti](#).

Obiettivo di questa prima parte del paragrafo è indicare i presidi minimi dell'organizzazione aziendale volti a prevenire la commissione di tutti i reati rilevanti ai sensi del [Decreto Legislativo n. 231/2001](#).

Ciò comporta quantomeno che tutti i [Destinatari](#), come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal [Modello Organizzativo](#), al fine di prevenire il verificarsi dei reati che possono far scattare la responsabilità amministrativa della [Società](#).

Nello specifico, il presente paragrafo ha lo scopo di:

- a) indicare i principi procedurali che i dipendenti, i soggetti apicali, i consulenti e partners di [AZ Impianti](#) sono chiamati ad osservare, ai fini della corretta applicazione del [Modello Organizzativo](#);
- b) fornire all'[Organismo di Vigilanza](#) e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Con riferimento alle aree di attività cosiddette sensibili, la [Società](#) ha individuato i seguenti principi cardine (derivanti anche dal [Codice Etico](#)), che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della [Società](#) e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni ed i compiti attribuiti e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- nessuna operazione significativa può essere intrapresa senza autorizzazione;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività

aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;

- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette sensibili, cosicché:

- i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
- le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
- siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- siano documentate le attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
- esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- lo scambio delle informazioni fra fasi o processi contigui avvenga in modo da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti;
- sia sempre e comunque garantita la salubrità dei luoghi ove il personale di [AZ Impianti](#) svolge la propria attività;
- sia garantita, quale interesse primario di [AZ Impianti](#), l'integrità fisica e la sicurezza delle condizioni di lavoro per tutti i soggetti afferenti alla [Società](#).

I principi e le procedure sopra descritte sono coerenti con le indicazioni fornite dalle [Linee Guida emanate da Confindustria](#) e sono ritenuti dalla [Società](#) ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal [Decreto](#). Per tale motivo, la [Società](#) ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali, con speciale riguardo a quelle risultate, a seguito di [Risk Analysis](#), maggiormente sensibili. I predetti principi costituiscono anche il riferimento sulla base del quale vengono redatte le procedure interne, in modo tale da costituire presidi idonei ad evitare la commissione di reati.

Quanto ai [Reati](#) per i quali è emersa una possibilità residua o meramente teorica di commissione, i presidi giudicati idonei da [AZ Impianti](#) sono le prescrizioni del [Codice Etico](#), che costituiscono per tutti i [Destinatari](#) del [Modello](#) lo standard di comportamento richiesto dalla [Società](#) nella conduzione di ogni propria attività. Anche a tali categorie si applicano, in caso di adozione ed implementazione di procedure interne le regole del presente paragrafo.

Per le altre categorie di [Reati](#)⁵ vengono elencati di seguito gli ulteriori protocolli idonei ad impedirne la commissione.

2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Questa categoria di reati è risultata sensibile per l'attività svolta da [AZ Impianti](#).

Pertanto, è necessario apprestare ogni **sforzo** che risulti **idoneo** ad **eliminare** o, ove ciò risulti impossibile, a **ridurre** il più possibile il **rischio di infortunio** o di **malattia** di ogni persona che operi nei luoghi in cui si svolgono le attività della [Società](#).

Premesso che [AZ Impianti](#) si impegna costantemente ad evitare lesioni cagionate ai propri collaboratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, agisce per un continuo

⁵ Ossia quelle categorie di reati richiamate dal Decreto, che sono risultate nella tabella complessiva di Risk Analysis della Società con un indice di commissione dal basso in su.

aggiornamento dei propri addetti in tema di sicurezza e svolge ogni attività ritenuta idonea a diminuire il rischio di accadimento di infortuni, con il [Modello](#) la [Società](#) intende armonizzare ed integrare le misure idonee allo svolgimento sicuro di tutte le sue attività.

[AZ Impianti](#), inoltre, garantisce ai propri lavoratori che ognuna delle società presso cui gli stessi si trovino a lavorare, in esecuzione di un contratto d'appalto, rispetti la normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, affinché per ciascun lavoratore vi sia lo stesso livello di sicurezza garantito dalla [Società](#).

A questo riguardo, [AZ Impianti](#) si impegna a controllare il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza presso le società "clienti" ed a non stipulare successivi contratti di appalto con società "insicure".

I delitti di cui al presente paragrafo non riguardano condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, la [Società](#) non vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche, determinata da colpa (ossia da negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme e/o regolamenti), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento.

Il presente paragrafo inerisce la prevenzione questo tipo di [Reati](#), attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione di tutti i rimedi imposti dalla legge per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio, così da evitare che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

Questo paragrafo persegue, quindi, differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza di seguito elencate:

- 1) definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 2) dettare principi di condotta generali, per tutti i [Destinatari](#) del [Modello](#), per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro per tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico Sicurezza;
- 3) favorire tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale;
- 4) favorire le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, anche con riferimento alle novità legislative;
- 5) verificare ed eventualmente integrare le procedure interne già implementate ed idonee alla prevenzione dei [Reati](#) in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *septies* del [Decreto](#). Tutte le attività già svolte in materia di gestione della sicurezza dall'organizzazione aziendale sono state armonizzate ed allineate con quanto previsto dal [D.lgs. n. 231/2001](#);
- 6) coordinare il flusso informativo tra vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del [Decreto](#), nonché dalle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I soggetti in questione sono il [Datore di Lavoro](#) nominato ed il [RSPP](#), i quali effettueranno un controllo tecnico-operativo di primo grado, nonché l'[Organismo di Vigilanza](#), incaricato del controllo di secondo livello sull'efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del [D.lgs. n. 231/2001](#).

In particolare, nel perseguire le dette finalità e nel dettare i principi del presente paragrafo, la [Società](#) adempie agli obblighi giuridici in relazione:

- a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e

- protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - g) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il [Modello](#) comprende, inoltre l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Il proposito della [Società](#), nell'adottare la presente parte speciale, è di dettare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua attività aziendale, mantenendo un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico. In altri termini, con l'adozione della presente parte speciale la [Società](#) tiene conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale e della normativa vigente, con una costante verifica dell'adequatezza delle misure in essere.

Aree di attività di rischio

Sulla scorta di quanto previsto dalle [Linee Guida di Confindustria](#), si deve precisare che l'adozione e l'efficace attuazione del [Modello](#) non possono prescindere da una preliminare attività di *Risk Assessment* finalizzata ad individuare i rischi di commissione dei [Reati](#) ed a valutare il sistema già esistente di controllo interno e la relativa capacità di mitigazione dei rischi identificati.

Le [Linee Guida](#) evidenziano che non può essere escluso aprioristicamente alcun ambito di attività in quanto i [Reati](#) in esame possono in linea teorica riguardare tutte le componenti aziendali.

Quanto all'area della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il [Modello](#) organizzativo fa riferimento al sistema ed alle procedure interne all'ente volte a disciplinare l'analisi dei rischi, le misure di protezione e l'informazione e formazione dei lavoratori.

Per quanto concerne l'individuazione ed analisi dei rischi specifici potenziali, sulla base delle già citate [Linee Guida di Confindustria](#), l'analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dalla [Società](#) presso la sede della [Società](#) e presso i luoghi in cui viene svolta l'attività di impresa, in base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 e seguenti del [Testo Unico Sicurezza](#).

Al fine di predisporre le Procedure per la categoria dei reati in esame per la [Società](#) è stato pertanto preso in considerazione il [Documento di Valutazione dei rischi](#) adottato ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 28, del D.Lgs. n. 81/2008 e nel prosieguo definito solo "[DVR](#)".

Struttura organizzativa ed obiettivi di AZ Impianti in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

La [Società](#) ha adempiuto a quanto previsto dalla legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro oggi disciplinata dal [D.Lgs. 81/2008](#). [AZ Impianti](#) ha, anzitutto, approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti.

Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della direzione aziendale e dei lavoratori, con specifico riguardo alle attività di

sicurezza di rispettiva competenza.

[AZ Impianti](#) si impegna comunque alla:

- attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex [D. Lgs. n. 231/2001](#) in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 septies;
- valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo, ai sensi del [D. Lgs. n. 231/2001](#) e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo.

A questi fini sarà l'[OdV](#) a verificare la costante applicazione delle procedure ed a proporre i necessari adeguamenti o integrazioni. In tale compito, l'[OdV](#) si avvale della piena collaborazione del sistema di prevenzione e protezione presente in [AZ Impianti](#) e di tutte le funzioni interessate. Il medesimo organismo tiene conto di tutte le attività già svolte, in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole fra loro e con il presente [Modello](#), evitando inutili quanto costose duplicazioni.

L'[OdV](#) sarà, quindi, incaricato di vigilare e verificare, periodicamente ed a campione l'effettivo rispetto dei protocolli e delle procedure adottate con la normativa tecnica di cui sopra. Ogni violazione delle medesime dovrà essere segnalata tempestivamente all'[OdV](#) stesso, chiunque ne venga a conoscenza.

La segnalazione, anche in riferimento ai livelli di sicurezza delle società committenti, potrà essere effettuata da ciascun dipendente e collaboratore di [AZ Impianti](#). Tali segnalazioni sono protette, ai sensi della disciplina menzionata nella [Parte Generale](#) per il c.d. *whistleblower protection*.

L'[OdV](#) riceve le comunicazioni più rilevanti generatesi in base alla procedura sopra esposta e pone in essere le necessarie azioni. Inoltre, l'organismo verifica periodicamente che la procedura di segnalazione sia efficiente e costantemente aggiornata, ove necessario. Coadiuvano l'[OdV](#), nell'attività di vigilanza tutti i soggetti preposti, ed indicati dalla legge e dai protocolli adottati da [AZ impianti](#), alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché alla salubrità dei luoghi di lavoro. Essi sono tenuti a comunicare ogni violazione delle regole e delle procedure relative alla sicurezza in essere in [AZ Impianti](#).

In linea generale, la politica della [Società](#) in relazione a quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza è quella di:

- affrontare in modo sistematico la gestione delle problematiche riguardanti la salute e la sicurezza dei propri collaboratori, onde assicurare conformità alle leggi ed ottenere un miglioramento continuo delle prestazioni, anche alla luce dell'evoluzione della tecnica;
- gestire la salute e la sicurezza come gli altri aspetti cruciali dell'attività;
- perseguire l'obiettivo di "nessun danno alle persone";
- promuovere una cultura nella quale tutti i collaboratori e dipendenti partecipino a questo impegno.

Il perseguimento di tali obiettivi è stato effettuato attuando in primo luogo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 recante attuazione dell'art. 1 L. 123/2007.

L'[AU](#) di [AZ Impianti](#) ha individuato e nominato il Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti del D. lgs 81/2008, facendolo coincidere con la propria persona, in quanto soggetto esperto

nell'ambito produttivo in cui opera la [Società](#).

Al [Datore di Lavoro](#) nominato sono stati pertanto attribuiti i poteri decisionali e di autonomia di spesa relativi all'organizzazione, alla gestione ed al controllo della [Società](#).

Risultano poi regolarmente individuate ed incaricate le figure del [R.S.P.P.](#), del [Medico Competente](#) e del [Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza \(RLS\)](#).

Si rilevano poi le nomine di [Preposti pronto intervento sanitario ed antincendio](#).

La [Società](#) ritiene che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenti la tutela della propria forza lavoro e, in tal senso, descriva una concreta possibilità di crescita per l'impresa stessa e per i suoi lavoratori.

Pertanto [AZ Impianti](#) intende svolgere la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei propri lavoratori e fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:

- a) la **diminuzione** nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali al minimo livello tecnicamente raggiungibile;
- b) l'adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle **misure di prevenzione** e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli ai livelli accettabili;
- c) il **mantenimento** nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.
- d) la gestione della salute e sicurezza come gli altri aspetti cruciali dell'attività;
- e) il raggiungimento dell'obiettivo di "nessun danno alle persone";
- f) la promozione di una cultura nella quale tutti i collaboratori e dipendenti partecipino a questo impegno.

I soggetti coinvolti

Il perseguimento di tali obiettivi è stato effettuato attuando in primo luogo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 recante attuazione dell'art. 1 L. 123/2007.

Le attività minime da svolgersi sono quelle di seguito indicate:

- a) **Nomina delle figure previste dalla legge per l'organizzazione interna:**
 - Nomina del [RSPP](#), individuato nella figura di un soggetto in possesso di idonei requisiti. Tale nomina è formalizzata con lettera del [Legale Rappresentante \(Datore di Lavoro ex art. 2 D.lgs. 81/2008\)](#) della [Società](#).
 - Nomina del [Medico Competente](#) per l'attivazione della sorveglianza sanitaria.
 - Individuazione e nomina degli [Addetti al Primo Soccorso](#), nonché alla [Prevenzione Incendi ed evacuazione](#). Gli addetti sono stati individuati e nominati in numero idoneo e previa consultazione del [RLS](#). Le persone incaricate frequentano gli specifici corsi di formazione e periodicamente frequentano i corsi di aggiornamento. La formalizzazione della nomina viene effettuata con lettera controfirmata dall'interessato e dal [RLS](#).

- Elezione del [RLS](#). I dipendenti provvedono ad eleggere il [Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza](#). Il [RLS](#), una volta eletto, frequenta il corso di formazione previsto dalla legge.
- Nomina di uno o più [Preposti](#) per la sicurezza sui luoghi di lavoro nominati dal [Datore di Lavoro](#) della [Società](#) secondo le recenti disposizioni di cui al [Testo Unico Sicurezza](#).

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro, nella [Società](#) sono:

- [Datore di lavoro](#), per i compiti da questo non delegabili;
- [Responsabile del servizio prevenzione e protezione](#);
- [Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza](#);
- [Medico competente](#);
- Membri delle squadre di primo soccorso e antincendio;
- [Preposti](#).

Di seguito si riportano le definizioni dei soggetti che, come detto, hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

Il **Datore di lavoro**, definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b del D.lgs. 81/08 come il *"soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"*. Detto soggetto è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti. Egli è identificato nell'[Amministratore Unico](#) della [Società](#), in quanto incaricato della direzione della stessa.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, il [AU](#) della [Società](#) ha quindi provveduto:

- ad effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del [Documento di Valutazione dei Rischi](#) redatto in conformità alle normative vigenti;
- a designare il [Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione](#).

Il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** è stato formato nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia (cioè mediante la frequenza di specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi). I compiti cui è preposto consistono, a titolo esemplificativo, nel valutare i fattori di rischio, nell'individuare le misure preventive, nel proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Il **Medico competente**, ai sensi dell'art. 38, D.lgs. 81/2008, è stato designato con apposita lettera a firma del [Datore di Lavoro](#) della [Società](#) e svolge tutte le attività richieste dalla legge. L'efficace gestione del sistema di sicurezza e salute sul lavoro richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti anche al fine di avvalersi delle loro conoscenze ed esperienze.

Il [Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza](#), ai sensi degli artt. 2, D.lgs. 81/2008 è stato designato in seno alle rappresentanze sindacali aziendali. In quanto [RLS](#) ha precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolge funzioni di controllo

circa le iniziative assunte in questo ambito dalla [Società](#).

Nell'ambito della [Società](#) sono state inoltre individuate due differenti tipologie di lavoratori incaricati di compiti specifici in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Addetti Antincendio ed Evacuazione: deputati ad attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dipendenti in caso di pericolo grave ed immediato.

Addetti al Primo soccorso: incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso e comunque della gestione delle emergenze sanitarie.

Gli [Addetti](#) dopo essere stati designati hanno ricevuto apposita formazione.

b) **Interventi di informazione e formazione**

- Interventi di informazione/formazione rivolti a tutto il personale, secondo quanto disposto dalla Conferenza Stato-Regioni, che ha approvato gli accordi per la formazione ex art. 37, commi 2 e 7 del D.lgs. 81/2008.
In occasione dell'inserimento di nuovi assunti vengono inoltre consegnati, agli stessi, degli specifici fascicoli informativi, per una migliore conoscenza dei rischi per la sicurezza.
- Interventi di informazione e formazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso. Vengono programmati gli interventi di aggiornamento periodico degli addetti. Nel caso di inserimento di nuovi addetti si provvede a formalizzare la nomina e ad organizzare gli specifici corsi di formazione.

La formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e all'igiene in materia di sicurezza sui luoghi lavoro rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal [Modello](#).

A tal fine, la [Società](#) assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista periodicamente e, in ogni caso, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

La [Società](#), sulla base delle esigenze, definisce e realizza piani formativi dedicati.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza e salute sul lavoro e si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all'impresa. Il processo di comunicazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale nella materia.

A tal fine il personale:

- viene consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la sicurezza e salute sul lavoro;
- è informato sulla organizzazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

c) Attività minima svolta nel corso dell'anno

- Il [RSPP](#) effettua sopralluoghi periodici valutando ed affrontando con le figure aziendali preposte gli eventuali problemi di sicurezza. Il [Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza](#), oltre ad essere interpellato in occasione dei suddetti sopralluoghi, è in possesso del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica del [RSPP](#) e può comunicare direttamente con lo stesso.
- Aggiornamenti sulla normativa in tema di sicurezza ed igiene del lavoro. Il [RSPP](#) provvede ad aggiornare l'azienda sull'evoluzione della suddetta normativa tramite circolari informative.
- Prova annuale di evacuazione. Annualmente viene organizzata la prova di evacuazione di tutto l'insediamento. Prima dell'attuazione della prova, viene organizzata una specifica riunione con gli addetti alla gestione delle emergenze. Nella riunione, coordinata dal [RSPP](#), vengono richiamati i principali contenuti del piano di emergenza e vengono ribaditi i compiti dei vari addetti. Al termine della prova di evacuazione viene redatto un verbale specifico dove vengono evidenziate le eventuali criticità riscontrate.
- Riunione periodica. Tra i principali interventi periodici posti in essere a fini di prevenzione e protezione dai rischi si segnalano la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/08). Essa è convocata dal [Datore di Lavoro](#), direttamente o tramite il [Servizio di Prevenzione RSPP](#) e vi partecipano anche il [Medico Competente](#) ed il [RLS](#). Nel corso della riunione, i partecipanti esaminano tutti i punti previsti dall'art. 35 commi 2 e 3 del D.lgs. 81/08.
- Gli Interventi di manutenzione. È assicurato *ad hoc*, un costante monitoraggio dello stato e dell'efficienza degli impianti presenti negli ambienti di lavoro.
- Il sopralluogo negli ambienti di lavoro (art. 25, comma 1, lettera I, D. Lgs. n. 81/08) avviene almeno una volta l'anno. Il [Medico competente](#), congiuntamente al [RSSP](#) e al [RLS](#), visita gli ambienti di lavoro.
- Aggiornamento del [DVR](#) e del [Piano per la gestione delle emergenze](#). Il [DVR](#) ed il [Piano d'emergenza](#) vengono modificati ogni volta che si verificano cambiamenti di carattere strutturale/organizzativo che possono determinare significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e, quindi, avere riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Il [RSPP](#) è sempre informato circa ogni variazione lavorativa, revisione o inserimento di nuove macchine.

Ad ogni assunzione e secondo la tempistica prevista dal D.lgs. 106/2009, e quindi anche a seguito di assenze dovute a malattie protratte per oltre 60 giorni, [AZ Impianti](#) provvede ad acquisire il certificato medico frutto della nuova visita del medico competente relativo alla idoneità alla mansione del singolo lavoratore e ad inviarlo sia al [Datore di Lavoro](#) che all'INAIL.

La [Società](#) invia annualmente all'[Organismo di Vigilanza](#) la comunicazione, a fini statistici ed informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano assenza dal lavoro di almeno un giorno.

[AZ Impianti](#) istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e che verrà conservata nelle modalità concordate con il [medico competente](#) e secondo le disposizioni di legge.

Tutto ciò non esaurisce gli sforzi e le attenzioni con le quali [AZ Impianti](#) intende affrontare il problema legato al rischio di commissione degli illeciti di cui al presente paragrafo.

Al fine di raggiungere l'eccellenza e, comunque, eguagliare e superare la media delle imprese operanti nel medesimo settore di attività, circa la prevenzione dei reati in questione, l'[OdV](#) deve periodicamente - ed almeno ogni sei mesi - acquisire i dati relativi agli infortuni occorsi al personale dipendente, confrontandoli puntualmente con la media del settore di attività. Ove si riscontrasse, nonostante l'adozione delle procedure di cui sopra, che l'incidenza di tali eventi avversi (siano o meno rilevanti ai sensi del [D.lgs. 231/01](#)) superi tale media, l'[OdV](#) dovrà rivedere, anche avvalendosi di consulenti esterni, le procedure ed i presidi adottati.

In ogni attività operativa - o comunque valutabile a rischio di commissione degli illeciti di cui trattasi - deve essere calcolata l'incidenza del costo sostenuto per il sistema di prevenzione e protezione e di sicurezza del luogo di lavoro. Tale costo non può essere oggetto di ribasso in fase di contrattazione con i clienti, né nei contratti di vendita.

Ulteriori protocolli procedurali in tema di sicurezza e salute sul lavoro

Il sistema di controllo dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro nella [Società](#) è integrato con la gestione dei processi e delle attività aziendali. In particolare, la [Società](#) ha implementato specifici protocolli procedurali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposti secondo la normativa prevenzionistica vigente.

Ai fini della predisposizione di tali protocolli, la [Società](#) ha rivolto attenzione all'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di seguito esposti, che sono ulteriori rispetto a quelli già citati precedentemente:

- effettuazione o richiesta di effettuazione alle società committenti di periodiche indagini analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e biologico, al fine di:
 - a. adempiere alle previsioni normative riguardanti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro;
 - b. accertare la situazione ambientale e l'esposizione professionale agli inquinanti di tipo chimico correlati alle lavorazioni esistenti;
 - c. esaminare la situazione dei luoghi di lavoro esterni alla sede sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate;
- predisposizione e/o verifica della presenza presso le società committenti di un [Piano Sanitario aziendale](#) volto ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute dei lavoratori;
- implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei [Destinatari](#) ed assicurare la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del [Modello](#), utilizzando i canali di comunicazioni gerarchici consueti;

- verifica da parte del [RLS](#), anche attraverso l'accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, del rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione;
- monitoraggio periodico dell'efficacia del sistema di prevenzione e protezione in essere, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;
- con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, chiara identificazione dei compiti ed i doveri di tutti i dipendenti qualora si verifichino degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che possano avere un impatto sulla sicurezza;
- previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o incidenti accaduti;
- divieto di richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;
- nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, osservanza di tutte le precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio obbligo per i dipendenti di comunicare limitazioni o ritiro della patente di guida);
- nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), obbligo di richiesta e valutazione dei costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso;
- l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, devono essere effettuate e monitorate sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate.
- nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne prevedono la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, contenente la verifica della conformità alle previsioni normative ed ai regolamenti vigenti e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza;
- definizione ed implementazione di un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di specifici verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'assicurazione dell'attuazione delle azioni correttive;
- verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema, attraverso due livelli di monitoraggio, da attuarsi, rispettivamente, in sede di pianificazione, avendo riguardo alle modalità e responsabilità del raggiungimento degli obiettivi acquisendo i verbali delle riunioni periodiche sulla sicurezza ed i relativi "piani di miglioramento" ed *ex post*, al fine di verificare la conformità del sistema a quanto pianificato, le concrete modalità di attuazione e mantenimento, acquisendo i verbali di verifica del rispetto del piano di miglioramento ipotizzato.

Il complesso dei protocolli procedurali vigenti o in corso di implementazione è posto a presidio di tutte le attività aziendali, con particolare riguardo a:

- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- manutenzione normale e straordinaria;
- assunzione e qualificazione del personale;
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;

- gestione delle emergenze;
- procedure per far fronte ad eventuali difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo;
- definizione ruoli, compiti e responsabilità del [RLS](#), tenendo altresì conto delle modalità di interazione con il [RSPP](#) nominato ed i lavoratori;
- gestione della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla sorveglianza sanitaria;
- gestione del pronto soccorso;
- gestione degli incidenti/infortuni;
- gestione della formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- gestione della comunicazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- gestione degli aspetti relativi alla sicurezza e salute sul lavoro nei casi di ricorso a contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

I più rilevanti documenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro elaborati nella [Società](#) – a firma del [Datore di Lavoro](#), coadiuvato nella redazione dal [RSPP](#) – sono il [DVR](#), nonché i documenti ad esso correlati.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento all'art. 6, 2° comma, lett d) del [Decreto](#) che impone la previsione nel “[Modello di Organizzazione](#)” di obblighi informativi nei confronti dell'[Organismo](#) deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del [Modello](#) stesso, vengono inseriti anche gli aspetti legati all'art. 25 *septies*, che riguarda le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma c.p., commessi appunto in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Pertanto, per fronteggiare l'evenienza di tali fattispecie a carico dell'ente, l'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del [Modello](#) e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti previsti dal [Decreto](#).

Deve essere portata a conoscenza dell'[OdV](#), a cura del [RSPP](#) o da un suo incaricato (e.g. un consulente esterno), la comunicazione delle modifiche più rilevanti e/o aggiornamenti della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il [Documento di Valutazione dei Rischi](#);
- il [Piano di emergenza](#).

Con cadenza semestrale (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno) è inoltre previsto l'invio all'[OdV](#), da parte dell'[RSPP](#) o di altro incaricato, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008), delle analisi ambientali e dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro e dei dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nella società. Il [RSPP](#) fornisce inoltre all'[OdV](#) i dati in merito ai c.d. “quasi-infortuni”, ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure.

Verrà fornita all'[OdV](#) la preventiva comunicazione, da parte del [RSPP](#) di ogni aggiornamento

legato a modifiche delle responsabilità ad oggi conferite ai sensi del D.lgs. 81/2008 ivi comprese quelle inerenti ai soggetti sopra indicati nell'ambito delle attività di sicurezza e salute presso la [Società](#).

Oltre ai flussi informativi sopradescritti, è prevista con cadenza annuale, l'audizione da parte dell'[OdV](#) del [RSPP](#), sulle attività di competenza e sugli aspetti legati, in generale, alla pianificazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, avendo altresì riguardo al piano di monitoraggio interno della sicurezza.

L'[OdV](#) deve inoltre essere immediatamente informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro, che comportino lesioni gravi o la morte dell'infortunato, ovvero in merito a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità relativamente alla materia della sicurezza e salute sul lavoro, e deve ricevere su base mensile da parte dei [RSPP](#) un *report* della situazione infortuni, incidenti e provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

L'[OdV](#) svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- vigilanza sul rispetto e sull'adeguatezza del [Modello](#), inclusi il [Codice Etico](#) e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del [Modello](#), incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla [Società](#) con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- segnalazione all'[AU](#), ovvero alle funzioni aziendali competenti, in merito agli aggiornamenti del [Modello](#), del sistema preventivo adottato dalla [Società](#) ovvero delle procedure vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa della [Società](#).

L'[OdV](#) deve comunicare all'[AU](#) secondo i termini previsti dal [Modello](#) per il *report* annuale di cui alla [Parte Generale](#), i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Aree a rischio

- Gestione del personale dipendente;
- impiego di personale alle dipendenze di terzi;
- rapporti di collaborazione.

Responsabilità

La responsabilità di controllare il rispetto delle disposizioni interne relative alle condizioni di lavoro e delle forme di collaborazione è affidata al:

- [Datore di Lavoro](#) nominato;
- Capo Cantiere (eventuale [Preposto](#));
- [Responsabile Ufficio Amministrazione](#).

Chiunque rilevi condizioni o rapporti di lavoro irrispettosi delle persone, del [Modello](#) e del [Codice Etico](#) adottato dalla [Società](#) è tenuto a segnalarlo alle figure responsabili sopra indicate, o anche attivando l'[OdV](#), reperibile secondo le indicazioni fornite con specifica comunicazione dell'[A.U.](#)

Procedure applicate

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p., come da ultimo novellato a seguito dell'entrata in vigore della Legge 199/2016, è stato ritenuto sensibile, valutato con un rischio di commissione basso, per la realtà di [AZ Impianti](#).

Risulta in ogni caso necessario ed opportuno considerare ogni possibile situazione di rischio, incluse anche quelle residuali in cui venga impiegato personale nella [Società](#) alle dipendenze di terzi, che abbiano rapporti commerciali con [AZ Impianti](#).

Dall'analisi della norma, per la quale si rimanda a quanto già sopra descritto, è evidente che assumono particolare rilevanza i cd. Indici di sfruttamento del personale, come analiticamente descritti dalla norma.

Quanto allo sfruttamento infatti il legislatore, al pari della previgente normativa, ha individuato dei criteri dando luogo ad una tipizzazione degli "indici di sfruttamento" che sono relativi:

- al mancato rispetto di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
- alla corresponsione di retribuzioni comunque sproporzionate rispetto al lavoro prestato;
- alla violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla reiterata violazione di norme relative al rapporto di lavoro (orario di lavoro, ore di riposo, ferie, ecc.).

L'organizzazione ha adottato un [Codice Etico](#) ex [D.lgs. 231/2001](#) che vincola il rispetto sostanziale di lavoratori e lavoratrici e disciplina le condizioni di lavoro e vieta ogni forma di sfruttamento delle persone e del lavoro. Il [Codice Etico](#) prevede inoltre che [AZ Impianti](#) si impegni a tutelare l'integrità morale dei [Destinatari](#), offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

La [Società](#) pone come primo obiettivo la garanzia della salubrità dei luoghi di lavoro e la sicurezza nello svolgimento di ogni attività.

Particolare attenzione deve essere adoperata per l'utilizzo degli strumenti di lavoro, per cui è fatto obbligo al personale di rispettare scrupolosamente le procedure all'uopo adottate, ed è severamente vietato utilizzare tali strumenti in modo da mettere in pericolo l'incolumità propria e quella del personale coinvolto. Utilizzi impropri dovuti a distrazione o a volontaria inosservanza di dette procedure dovranno essere prontamente segnalati all'organo preposto al controllo sulla sicurezza, e dovranno essere messe in atto puntuali misure correttive circa il rispetto delle stesse.

[AZ Impianti](#) non impiega alcuna forma di lavoro forzato, lavoro obbligatorio, lavoro minorile ovvero non impiega persone di età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al lavoro dalle normative del luogo in cui la prestazione lavorativa è eseguita e, in ogni caso, di età inferiore ai quindici anni, fatte salve eccezioni espressamente previste da Convenzioni Internazionali

e dalla legislazione locale. La [Società](#) si impegna a non instaurare o mantenere rapporti d'affari con [Fornitori](#) che impieghino lavoro minorile.

[AZ Impianti](#) inoltre esige che i propri [Fornitori](#) ed i propri committenti si astengano da qualsiasi forma di traffico di esseri umani e schiavitù moderna e rispettino tutte le normative ad oggi in vigore a livello nazionale ed internazionale e supportino tutti gli adempimenti al riguardo.

La violazione delle disposizioni di cui alle precitate normative da parte del fornitore sarà considerata motivo di risoluzione di ogni contratto in essere con [AZ Impianti](#) e di mancata stipulazione di successivi contratti con il committente inadempiente.

La [Società](#) attua specifici controlli in caso di indice di rischio maggiore nei confronti dei [Fornitori](#) che operino in specifiche aree geografiche o applichino particolari politiche di prezzo.

Il [Codice Etico](#) ed il [Modello Organizzativo](#) ex [D.lgs. 231/2001](#) vengono diffusi e resi conoscibili ai terzi secondo le modalità previste nel [Modello](#) stesso. Le terze parti che hanno rapporti commerciali con la [Società](#), al fine di impedire la realizzazione del reato in parola, rilasceranno apposita dichiarazione di rispetto di quanto previsto dal [Codice Etico](#) e dal [Modello](#) in relazione al presente reato. Inoltre, in relazione al proprio personale dipendente, rilasceranno a richiesta di [AZ Impianti](#), il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Nel caso di violazione di quanto previsto nel presente paragrafo, la [Società](#) si riserva di intraprendere nei confronti delle proprie controparti sanzioni come la risoluzione del contratto in essere tra le parti.

La [Società](#), inoltre, al fine di impedire la commissione del [Reato](#) in parola, oltre ad osservare quanto disposto sul tema dal [Codice Etico](#) adottato, garantisce:

1. che la retribuzione dei dipendenti sia erogata in conformità ai Contratti collettivi nazionali e territoriali applicati ed in ogni caso in modo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestata dal personale dipendente della [Società](#);
2. che sia rispettata la normativa in relazione all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. l'applicazione ed osservanza delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Sul punto si richiamano le procedure già previste per evitare la commissione dei reati ex art. 25 septies D.lgs. 231/2001 idonee ad evitare la consumazione del presente [Reato](#).
4. sia fatto divieto di condizioni di lavoro e metodo di sorveglianza degradanti.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'[OdV](#) verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze.

2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Aree di attività a rischio

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due categorie:

- attività con soggetti terzi, relative ai rapporti instaurati tra [Società](#) e soggetti terzi;
- attività poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra [Società](#) e [Committenti](#).

Attività a rischio

- contrattazione con controparti;
- transazioni finanziarie;
- investimenti con controparti;
- gestione dei flussi finanziari.

Procedure applicate

In ogni caso, al fine di prevenire il rischio della commissione dei predetti [Reati](#), i [Destinatari](#) del presente [Modello](#), ciascuno per propria competenza, oltre a conformarsi alle prescrizioni del [Codice Etico](#) adottato da [AZ Impianti](#) ed ai principi generali contenuti nella parte generale del [Modello](#), si impegnano ad attuare i controlli preventivi di seguito specificati. In particolare:

- l'[Ufficio Amministrazione](#) ed il [Procuratore Speciale](#) effettuano separatamente, per poi confrontarsi, verifiche sull'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori e degli altri partners commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai normali valori di mercato, etc.)⁶;
- l'[Ufficio Amministrazione](#), in coordinamento con il [Procuratore Speciale](#), effettua una verifica della regolarità dei pagamenti, in relazione alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- ogni pagamento è autorizzato su due livelli. In particolare, è previsto l'obbligo di firma del [Procuratore Speciale](#), prima che venga apposta la firma per autorizzazione finale da parte dell'[Amministratore Unico](#);
- sono previste ed attuate verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione delle liquidità, etc.) dall'[Ufficio Amministrazione](#);
- l'organizzazione aziendale determina i requisiti che devono essere in possesso dei soggetti offerenti. In particolare l'[Ufficio Amministrazione](#), valuta i potenziali fornitori in sede di richiesta di offerta sulla base della solidità (industriale, finanziaria e reputazionale) e del rispetto di normative e leggi vigenti, oltre che per la qualità dei servizi offerti, previo parere del [Procuratore Speciale](#);
- la [Società](#) prevede regole disciplinari relative alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- la [Società](#) forma ed informa il proprio personale ritenuto maggiormente esposto al rischio dei questi [Reati](#);

Inoltre, [AZ Impianti](#) attua i seguenti specifici presidi:

⁶ Gli indici rivelatori di anomalie da tener presenti per contrastare fenomeni di riciclaggio sono diversi dalle semplici anomalie contabili, potendosi riferire ad esempio alla sede del fornitore, alle modalità e ai prezzi dell'offerta o del bene ed altri indici specifici individuati dalla normativa o nei contenuti delle circolari e dei provvedimenti in genere emessi dalla UIF (es. persone politicamente esposte o altre categorie ritenute esposte).

- sistema di controllo amministrativo e contabile attribuito e gestito da un revisore ad hoc incaricato;
- sistema di controllo di legalità dell'attività sociale affidato a [Consulenti Esterni](#).

Da ultimo, al fine di impedire la realizzazione del reato di autoriciclaggio, la [Società](#) attua le procedure già in vigore a presidio dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sopra indicati.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'[OdV](#), vigila sul rispetto delle procedure menzionate nella presente [Parte Speciale](#).

L'[OdV](#), periodicamente, verifica che vi sia la necessaria documentazione di quanto svolto, e ne conserva copia.

2.1.4 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari

Aree di attività a rischio

Le attività di amministrazione, attività fiscali, controllo di gestione sono considerati a rischio per la commissione di [Reati](#) societari e quindi sono qui dettati i protocolli che il personale afferente a tale ambito è tenuto ad osservare.

Tanto premesso, le attività che [AZ Impianti](#) ha individuato al proprio interno come [Aree Sensibili](#), sono le seguenti:

- amministrazione contabilità e finanza;
- selezione dei [Fornitori](#) di beni e servizi, negoziazione e stipulazione dei relativi contratti;
- approvvigionamento di beni e servizi;
- gestione e selezione del personale;
- Area Commerciale/Marketing.

Regole generali per lo svolgimento delle attività sensibili

Di seguito si riportano le attività minime che [AZ Impianti](#) osserva al fine di prevenire la commissione dei [Reati](#) in parola:

- programmazione di uno o più incontri tra l'[OdV](#), il [Procuratore Speciale](#) ed il [Responsabile Ufficio Amministrazione](#), focalizzati sul bilancio, con eventuali approfondimenti ed analisi documentali di fattispecie di particolare rilievo e complessità presenti nella bozza (di bilancio) predisposta;
- predisposizione in capo alla [Società](#) di un sistema di poteri di firma ed autorizzazioni per eseguire operazioni sui conti correnti bancari societari;
- predisposizione del bilancio con condivisione di ogni fase della formazione di esso con l'[AU](#) ed il [Procuratore Speciale](#).

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme di cui al [Codice Etico](#), ai principi generali di comportamento enucleati dal presente [Modello](#), nonché ai protocolli di cui sopra (ed alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato identificati.

Inoltre i dipendenti della [Società](#) che – a qualsiasi titolo - concorrano alla redazione dei documenti societari devono sempre:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della [Società](#);
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della [Società](#) e degli [Organi Sociali](#), garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

Procedure applicate per prevenire la commissione dei Reati di false comunicazioni sociali

Ai fini della prevenzione dei [Reati](#) c.d. societari, ove i soggetti attivi possono essere solo "amministratori, direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza", devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole ed ai principi generali già contenuti nella [Parte Generale](#) del presente [Modello](#) nonché nel [Codice Etico](#) adottato da [AZ Impianti](#).

In particolare, come evidente da quanto enunciato all'interno del [Codice Etico](#), l'attività di [AZ Impianti](#) è improntata alla trasparenza, affinché i risultati economico/finanziari all'interno ed all'esterno dell'Azienda possano essere rappresentati in modo chiaro, preciso, periodico e veritiero, attraverso comunicazioni verbali e/o scritte di immediata e semplice comprensione.

La contabilità di [AZ Impianti](#) è tenuta nel pieno rispetto della normativa in materia.

Inoltre:

- la [Società](#), per quanto di propria competenza, svolge attività di formazione sulle nozioni base di bilancio rivolta a tutti i propri dipendenti che, a qualunque titolo, partecipano alla funzione amministrativa e contabile. In tale ambito avviene un approfondimento circa i principi etici, le procedure, i presidi posti nel presente [Modello](#), gli elementi di contabilità industriale e le regole di contabilità adottate;
- il bilancio è predisposto condividendo ogni fase della formazione con l'[Amministratore Unico](#) ed il [Procuratore Speciale](#);
- è prevista almeno una riunione tra l'[OdV](#), l'[Amministratore Unico](#) e/o il [Procuratore Speciale](#), indetta per l'approvazione del bilancio;
- è previsto lo svolgimento di uno o più incontri dell'[OdV](#) con il [Responsabile Ufficio Amministrazione](#) che partecipa, direttamente o indirettamente, alla predisposizione del bilancio.

Regole generali per lo svolgimento delle attività sensibili per prevenire la commissione dei reati di "Corruzione tra privati" ex art. 2635 c.c. e "Istigazione alla corruzione" ex art. 2635 bis c.c.

[AZ Impianti](#) stabilisce:

- il divieto di dare o accettare somme di danaro od altre utilità;

- l'obbligo per ogni [Destinatario](#) del presente [Modello](#) di rispettare le regole stabilite nelle procedure di seguito indicate;
- l'obbligo di tracciare sempre i pagamenti in favore di terzi, evitando per quanto possibile l'uso di contanti;
- il controllo dei flussi finanziari;
- il controllo della documentazione aziendale con particolare riguardo alle fatture passive ed alla loro coerenza rispetto all'ordine stabilito nel contratto, nonché al servizio prestato;
- la verifica della conformità dell'attività di fatturazione alle prescrizioni normative;
- la formazione continua del personale sulla disciplina penalistica in materia, sulle procedure predisposte da [AZ Impianti](#) per prevenire tali illeciti e sui principi contenuti nel [Codice Etico](#) adottato dalla [Società](#).

Nella negoziazione e stipula di contratti attivi, sono adottati e attuati i seguenti strumenti normativi e organizzativi che prevedono quanto segue.

Le politiche commerciali sono stabilite dal [Procuratore Speciale](#) della [Società](#), in coordinamento con l'[Amministratore Unico](#).

La formazione dei prezzi avviene sulla base di listini predefiniti, ma per richieste particolari la [Società](#) si riserva una modificazione dei prezzi, nei termini di diminuzione o maggiorazione dell'importo richiesto, motivando la quantificazione effettuata nell'offerta presentata. I contratti con la clientela sono curati dal [Procuratore Speciale](#) e vengono redatti sulla base di *standard* contrattuali (condizioni generali) della [Società](#).

Nell'ambito dell'approvvigionamento di beni, ogni [Richieste di Acquisto \(RDA\)](#) può essere autorizzata soltanto dal [Procuratore Speciale](#), con successivo controllo del [Responsabile Ufficio Amministrazione](#).

Nel caso specifico dei fornitori, partners commerciali e consulenti, la [Società](#) si avvale sempre di procedure di controllo sull'esistenza giuridica del soggetto esterno e sulle sue principali caratteristiche, finalizzata a stabilire le regole e le responsabilità delle funzioni interne ed esternalizzate coinvolte nella procedura di inserimento dei fornitori ed in ogni variazione.

Al fine di effettuare il controllo di affidabilità per l'accreditamento dei [Fornitori](#) significativi, l'[Ufficio Amministrazione](#) richiede il rilascio di idonee certificazioni.

I contratti con i [Fornitori](#) sono redatti sulla base di uno *standard* approvato dal [Procuratore Speciale](#) di [AZ Impianti](#).

Tutte le attività devono essere svolte conformandosi alla leggi vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del [Codice Etico](#), ai principi generali di comportamento enucleati sia nella [Parte Generale](#) che nella [Parte Speciale](#) del presente [Modello](#), nonché ai protocolli di cui sopra (ed alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato identificati.

Comunque, i dipendenti di [AZ Impianti](#), che – a qualsiasi titolo - concorrono alla collazione ed inserimento nel sistema informativo dei dati, alla realizzazione della valutazione ed alla redazione dei documenti societari devono sempre:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed

ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della [Società](#);

- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della [Società](#) e degli [Organi Sociali](#), garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'[Organismo di Vigilanza](#) vigila sul rispetto delle procedure menzionate nel [Modello](#) in questa [Parte Speciale](#), nonché sul rispetto delle altre procedure operative eventualmente applicate.

2.1.5 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Aree di attività di rischio

- Stipulazione di contratti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato), parasubordinato ed autonomo;
- distacco di lavoratori.

Procedure applicate

Per prevenire detta fattispecie di reati si è fatto ricorso a diverse procedure sia nell'ambito delle assunzioni che nella gestione dei rapporti con [Dipendenti](#) e [Collaboratori](#), di seguito sinteticamente riportate.

In caso di esigenza di nuove assunzioni, la scelta e selezione del personale è gestita dall'[Ufficio Amministrazione](#), previo parere favorevole del [Procuratore Speciale](#) e dell'[Amministratore Unico](#).

L'[Ufficio Amministrazione](#) verifica i dati personali e i documenti del candidato, in sede di assunzione, nonché tutti i dati necessari a stabilire la regolarità del suo permesso di soggiorno, se extracomunitario. Tali dati e documentazione vengono ulteriormente controllati dal [Consulente del Lavoro](#) incaricato dalla [Società](#), nonché da ogni società [Committente](#) presso cui i lavoratori di [AZ Impianti](#) vengono inviati ad eseguire la propria prestazione lavorativa.

L'[Ufficio Amministrazione](#) annota in apposito registro la data di scadenza di ogni permesso di soggiorno, così da ricordare a ciascun lavoratore la necessità del rinnovo di tale documento per la prosecuzione del rapporto lavorativo. Quando il permesso di soggiorno di un lavoratore è vicino alla scadenza, la [Società](#) sollecita il lavoratore al rinnovo e, successivamente, entro un mese dalla scadenza, controlla, per tramite dell'[Ufficio Amministrazione](#) che il lavoratore sia in possesso della relativa ricevuta.

Quando [AZ Impianti](#) si avvale di fornitori esterni, spetta a questi ultimi garantire l'idoneità e regolarità dei propri dipendenti, fornendo alla [Società](#) un documento contenente i dati dei lavoratori che prestano servizio e garantendone la rispondenza ai requisiti di legge.

Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni significative da parte dei [Fornitori](#), saranno applicate sanzioni contrattuali, arrivando persino, nei casi più gravi, alla rescissione del contratto con risarcimento dei danni.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'[OdV](#), vigila sul rispetto dei principi adottati dalla [Società](#) ed idonei ad impedire il [Reato](#) in questione.

L'OdV, se riscontra una violazione del presente protocollo, informa prontamente l'[Amministratore Unico](#).

2.1.6 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231 / 2001)

Aree di attività a rischio

A) Amministrazione, contabilità, bilancio e adempimenti in materia societaria e tributaria

- Gestione contabilità generale;
- Controllo di gestione;
- Gestione della fatturazione, delle note di credito e della contabilizzazione;
- Gestione della contabilità fornitori e delle note di credito;
- Gestione dell'attività di chiusura e predisposizione del Bilancio d'esercizio, relazioni, comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative all'informativa economica, patrimoniale e finanziaria;
- predisposizione delle dichiarazioni fiscali e adempimenti fiscali, contributivi inclusi quelli dichiarativi e gestione delle informazioni fiscalmente rilevanti;
- Gestione delle attività e degli adempimenti in materia societaria;
- Rapporti con intermediari e consulenti;
- Processo di validazione e contabilizzazione di costi e/o spese che concorrono al riconoscimento di crediti di imposta;
- Eventuale adesione al regime collaborativo ex D.lgs 128/2015 (cooperative compliance);
- Gestione dei sistemi informativi;
- Gestione delle operazioni di finanziamento;
- Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;
- Gestione del credito.

Protocolli

In relazione ai rischi di commissione dei [Reati](#) sopra evidenziati, [AZ Impianti](#) ha implementato il seguente sistema di protocollo preventivo:

- esistenza di segregazione di ruoli, compiti e responsabilità tra chi svolge l'attività, chi esegue il controllo e chi autorizza la stessa;
- esistenza di una procedura che prevede il controllo incrociato tra i) fattura di acquisto/vendita di beni e servizi (e/o altri documenti di supporto), ii) ordine autorizzativo iii) prezzo applicato, iv) fornitura pervenuta/servizio prestato e v) destinatario del pagamento/accredito pervenuto;
- esistenza di controlli sulla congruità e sull'accuratezza e correttezza della fattura ricevuta, preliminarmente alla registrazione della stessa in contabilità;
- controllo periodico ed a campione delle registrazioni contabili;
- regolare tenuta ed aggiornamento dei registri contabili ai fini civilistici e fiscali a cura del professionista esterno incaricato;
- formale richiesta ed approvazione per l'emissione delle note di credito;
- esistenza di presidi che, in relazione alla documentazione contabile, assicurino la tracciabilità degli elementi informativi e delle relative fonti;
- inclusione nelle norme di comportamento (ad esempio: [Codice Etico](#)) adottate dall'impresa di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i [Dipendenti](#) coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari. Ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse; ecc.;
- svolgimento di attività di formazione di base verso l'[Ufficio Amministrazione](#), l'[AU](#) ed il [Procuratore Speciale](#), affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.);
- attività di verifica formale sui dati di bilancio (es. spunta il Bilancio di verifica con quanto riportato nel Bilancio d'esercizio in modo da verificare che non siano presenti scritture in contabilità non riportate in Bilancio o scritture inserite nel Bilancio e non registrate in contabilità);
- formale definizione delle modalità di predisposizione, approvazione, trasmissione ai Soci ed agli [Organi Sociali](#) e conservazione della documentazione inerente agli atti e deliberazioni dell'Assemblea e dell'[AU](#);
- sistema di *governance* tale per cui l'alienazione di beni societari prevede più livelli autorizzativi;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere e dei principi normativi e statutari adottati, a porre in essere o a proporre all'Assemblea un'operazione ordinaria o straordinaria, a fronte della verifica preventiva, anche di fattibilità, da parte delle funzioni preposte;
- affidamento incarico a terzi, consulenti e intermediari sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e compensi stabiliti in linea con i prezzi di mercato, dove ci siano prezzi di mercato.

Controlli OdV

L'[OdV](#) dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Controllo periodico;
- Controllo a campione su di una fattura di acquisto/vendita, del relativo ordine autorizzativo, del prezzo applicato, della fornitura pervenuta/servizio prestato e del

destinatario del pagamento/accredito pervenuto;

- Controllo a campione sulla regolarità della gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo;
- Verifica sulla regolare e corretta tenuta della contabilità con controllo a campione;
- Verifica sull'approvazione del bilancio e disamina delle relative note integrative;
- Disamina di segnalazioni giunte all'[OdV](#) in tale ambito di attività.

B) Gestione della tesoreria

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari
- Gestione degli incassi
- Gestione dei pagamenti
- Gestione della cassa

Protocolli

In relazione alle attività sensibili sopra evidenziate, [AZ Impianti](#) ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- esistenza di segregazione di ruoli, compiti e responsabilità tra chi svolge l'attività, chi esegue il controllo e chi autorizza la stessa;
- formale autorizzazione, da parte di adeguati livelli organizzativi e nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, per l'apertura dei conti bancari e postali, richiesta di linee di affidamento o decisioni di accensione di finanziamenti o qualsiasi altra operazione;
- verifiche finalizzate ad accertarsi di non ricevere incassi da c/c di istituti di credito con sede in paradisi fiscali;
- formale autorizzazione al pagamento della fattura;
- previsione di controlli preventivi specifici in merito alla gestione dei pagamenti, come ad esempio, la verifica della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e della regolarità dei pagamenti (con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni);
- formale verifica di corretta compilazione del Modulo F24;
- controllo nella predisposizione del Bilancio da parte di professionista terzo ed incaricato dei flussi informativi e verifica della completezza delle informazioni;
- tracciabilità della documentazione relativa a costi e spese particolari che permettono l'ottenimento di crediti di imposta/agevolazioni fiscali in capo alla società;
- autorizzazione del pagamento nel rispetto delle deleghe e procure in essere;
- formale riconciliazione degli incassi e dei pagamenti;
- esistenza di regole formalizzate per la gestione della cassa. In particolare:
 - a) previsione/formale definizione di livelli autorizzativi specifici, nell'ambito di ciascuna fase operativa del processo di gestione delle casse aziendali;
 - b) identificazione delle operazioni processabili per cassa;

- c) autorizzazione delle persone incaricate di effettuare le operazioni per contanti;
- d) forte limitazione, fino alla quasi proibizione dell'uso del contante

- Formali attività di verifica sul rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti.

Controlli OdV

L'[OdV](#) dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- verifica dei poteri, delle deleghe e delle procure in essere, per l'apertura dei conti bancari e postali ecc.;
- controllo sul processo di gestione degli incassi e dei pagamenti;
- controllo a campione sulla gestione di alcuni aspetti fiscali (compilazione modello F24, gestione crediti d'imposta, disamina su eventuali contestazioni dell'Agenzia delle Entrate;
- disamina di segnalazioni giunte all'[OdV](#) in tale ambito di attività;

C) Ufficio Responsabile Commerciale e Acquisti

- Selezione dei fornitori di beni, servizi e negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti;
- Ricerca, selezione e qualifica clienti;
- Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza.

Protocolli

La [Società](#) ha adottato i seguenti protocolli preventivi:

- informazione e formazione del proprio personale, che svolge la propria attività lavorativa in ambito amministrativo e commerciale, sui comportamenti che possano comportare illeciti tali da integrare i reati tributari;
- esistenza di un processo di accreditamento dei [Fornitori](#) e di valutazione dei criteri di selezione;
- controlli in merito all'effettiva attività delle imprese fornitrici, sulla sostenibilità finanziaria dei fornitori e valutazione di eventuali segnali di allerta;
- verifica automatica di completezza dell'anagrafica e di accuratezza del campo P.IVA da parte dei sistemi utilizzati per la registrazione delle anagrafiche fornitori;
- svolgimento di indagini in merito alla residenza dei [Fornitori](#) in paesi a fiscalità privilegiata (*ex black list*), nonché la loro attendibilità commerciale e professionale;
- Esistenza di un'anagrafica [Clienti](#) con sistema di tracciabilità delle prestazioni svolte dalla [Società](#);
- possibilità di dare o ricevere solo omaggi di modico valore e soltanto in occasioni di festa/ricorrenza;
- obbligo di informare l'[Ufficio Amministrazione](#) ed uno tra l'[A.U.](#) ed il [Procuratore](#)

[Speciale](#) circa la dazione o ricezione di eventuali omaggi con comunicazione per iscritto (a mezzo e-mail);

- limite prestabilito dal [Procuratore Speciale](#) alle spese di ospitalità e rappresentanza rimborsabili, con obbligo di rendicontazione delle stesse esibendo i relativi giustificativi. Eventuali deroghe possono essere decise dallo stesso [Procuratore Speciale](#), che deve comunicarlo all'[Ufficio Amministrazione](#), in casi di particolare esigenza adeguatamente motivata e ne deve essere lasciata traccia attraverso una comunicazione a mezzo e-mail, che deve essere archiviata senza potere essere cancellata.

Controlli OdV

L'[OdV](#) dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- controllo a campione sul processo di accreditamento dei [Fornitori](#), della corretta registrazione dei dati forniti da imprese terze con cui [AZ Impianti](#) collabora;
- verifica a campione dell'esistenza di indagini in merito alla residenza o sede dei [Fornitori](#) in paesi a fiscalità privilegiata (*ex black list*), nonché la loro attendibilità commerciale e professionale;
- verifica sul corretto mantenimento dell'anagrafica [Clienti](#);
- verifiche circa l'entità degli omaggi ricevuti e dati;
- verifiche circa le spese di rappresentanza;
- disamina di segnalazioni giunte all'[OdV](#) in tale ambito di attività.

D) Risorse Umane

- Amministrazione personale
- Gestione note spese
- Gestione *bonus*
- Gestione *stages* e prestazioni occasionali
- Gestione segnalazioni
- Gestione viaggi e trasferte

Protocolli

La [Società](#) ha adottato i seguenti protocolli preventivi:

- informazione e formazione del personale sui comportamenti illeciti sanzionati e sull'applicazione del [Modello 231](#), con particolare riferimento ai protocolli definiti per la prevenzione dei reati tributari;
- presenza e funzionamento del sistema di tracciabilità e documentazione delle spese per viaggi e trasferte;
- presenza e funzionamento del sistema di tracciabilità e documentazione delle note

spese chieste a rimborso;

- gestione delle segnalazioni di comportamenti anomali o in violazione del [Modello 231](#) di cui l'[A.U.](#) venga a conoscenza nello svolgimento delle attività.

Controlli OdV

L'[OdV](#) dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- verifica a campione sul pagamento di note spese, e richieste di rimborso di trasferte, con disamina della documentazione a supporto presentata dal personale;
- disamina di segnalazioni giunte all'[OdV](#) in tale ambito di attività.